



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR – IMPIANTO FER - CONFERENZA DI SERVIZI

TAR Lazio, sez. II *quater*, 27 maggio 2026, n. 9852: conferenza di servizi PAUR - in presenza di più pareri negativi la motivazione della determinazione negativa finale è plurima – la perentorietà dei termini VIA/PAUR non esaurisce il potere amministrativo – non c'è comportamento silente se l'istante chiede la sospensione

La vicenda decisa dal TAR Lazio riguarda un procedimento PAUR per la realizzazione di uno stabilimento di produzione di biometano e compost da rifiuti organici nell'ambito del quale venivano espressi plurimi pareri negativi. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprimeva reiteratamente parere negativo nell'ambito della convocata conferenza di servizi, anche a seguito dell'avvenuta apposizione di un vincolo paesaggistico sull'area, giusta proposta e successiva dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli artt. 136 co. 1, lett. c) e d), 138, co. 3 e 141, D.lgs. 42/2004. Nel corso dei lavori della conferenza di servizi, anche l'Area VIA della Regione si esprimeva per la non compatibilità ambientale dell'opera, e così la Direzione regionale urbanistica rendeva parere di non compatibilità, per cui il rappresentante unico regionale da ultimo esprimeva parere unico non favorevole, mutando la precedente posizione favorevole resa. Anche la Provincia rendeva parere negativo rispetto all'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 ed altrettanti pareri negativi erano resi dai Comuni interessati. Tutto ciò determinava la conclusione negativa della Conferenza di Servizi, con contestuale emissione del PAUR negativo ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs.152/2006.



A fronte dell'impugnazione della ditta, il TAR Lazio respinge il ricorso osservando che tutti gli enti interessati nell'ambito del procedimento in conferenza di servizi si sono espressi negativamente e che la chiusura negativa della conferenza di servizi è stata adottata *“in base alla pronuncia non favorevole espressa dall'Area V.I.A. e del giudizio negativo espresso dalla conferenza stessa”*.

La sentenza, dopo aver premesso che non è configurabile un potere di veto in capo alle amministrazioni che intervengono nell'ambito della conferenza di servizi ex art. 27-bis per l'emissione del P.A.U.R. e che, per converso, l'effetto autorizzativo deriva dalla stessa determinazione conclusiva della conferenza di servizi (ove positiva), che è potenzialmente in grado di superare anche eventuali dissensi, o silenzi, delle p.a. competenti, rileva che nel caso in esame, non solo la Regione ha ritenuto di non poter superare il parere negativo dell'autorità competente al rilascio dell'A.U. ma lo ha anzi posto a fondamento della propria determinazione conclusiva negativa, mediante il richiamo alla determinazione non favorevole dell'area V.I.A. ed al giudizio negativo complessivamente espresso dalla conferenza, comprensivo anche del parere rilasciato dalla Provincia. Il TAR ricorda la natura ricognitiva del P.A.U.R., che non sostituisce gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma più limitatamente, li ricomprende e, per altro verso, ricorda che la V.I.A. e l'A.U. costituiscono atti autonomi e distinti. Per tali ragioni, è opinione del Giudice che la determinazione finale di diniego del P.A.U.R. resa costituisca un atto fondato su plurime *rationes decidendi*, relative non solo alla V.I.A., ma anche al diniego di A.U., ciascuna delle quali costituisce autonoma motivazione del provvedimento finale di diniego del P.A.U.R.

Con riguardo all'eccepita tardività del parere tecnico reso dalla Regione rispetto alla perentorietà dei termini VIA/PAUR di cui al comma 7 dell'art. 25 del D.lgs.152/2006 e al comma 8 dell'art. 27 bis del medesimo D.lgs.(che disciplina il P.A.U.R.), la sentenza richiama la propria giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 23 giugno 2025, n. 12331) per ribadire che l'effetto utile di tali disposizioni *“è esclusivamente quello di estendere anche ai termini infra-procedimentali gli effetti che la legge ricollega in generale alla violazione del termine di conclusione del procedimento, ma in nessun modo esso può essere interpretato nel senso di rendere inefficaci gli atti tardivamente adottati,*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

conclusione che si porrebbe in frontale contrasto con il principio di inesauribilità del potere amministrativo". Peraltro, il comportamento silente che comporta l'acquisizione implicita del relativo assenso, presuppone una inerzia dell'amministrazione chiamata ad esprimere il proprio parere, circostanza non ravvisata nella fattispecie, in cui, invece, le varie p.a. interessate si sono espresse, più volte, nel corso della conferenza di servizi rispetto alle criticità progettuali rilevate, in particolare in punto di viabilità, nel mentre la Società istante ha addirittura chiesto la sospensione dei lavori per gli apporti documentali richiesti come necessari a superarle. Il TAR riconosce che il proponente, in altri termini, ha avuto più volte la possibilità di interloquire con le p.a. in conferenza di servizi nonché di correggere il proprio progetto, senza tuttavia riuscire a superare i rilievi negativi resi, nel mentre accerta che non è stato fatto un uso manifestamente irragionevole della discrezionalità tecnica.

[Consulta la sentenza](#)